



.....OMISSIS.....

**Oggetto:** Nomina RUP – richiesta di parere.

**FUNZ. CONS. 30/2022**

In esito a quanto richiesto con nota pervenuta in data 26 aprile 2022, acquisita al prot. n. 31158, ai sensi del Regolamento sulla funzione consultiva del 7 dicembre 2018 e s.m., si comunica di seguito quanto deliberato dal Consiglio nell'adunanza del 20 luglio 2022.

Si evidenzia in primo luogo che esula dalla sfera di competenza di questa Autorità il rilascio di pareri preventivi in ordine ad atti e provvedimenti delle stazioni appaltanti, nonché alla stipula di contratti d'appalto o di concessione, fatto salvo l'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici ai sensi del Regolamento approvato con delibera n. 160/2022.

Quale indirizzo di carattere generale sulla questione sollevata nella richiesta di parere, riferita alla possibilità, per il personale assegnato in distacco presso l'Amministrazione richiedente, per il 5% dell'orario di lavoro, di svolgere la funzione di RUP presso la stessa, si richiama preliminarmente il chiaro disposto dell'art. 31, comma 1, del d.lgs. 50/2016, ai sensi del quale «...il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i *dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima*, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la *carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa*, il RUP è nominato tra *gli altri dipendenti in servizio*. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato».

In relazione alle disposizioni sopra richiamate, con le Linee Guida n. 3/2016 aggiornate ("Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", efficaci fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento attuativo del d.lgs. 50/2016, secondo le previsioni dell'art. 216, comma 27-octies dello stesso decreto legislativo), l'Autorità ha evidenziato (tra l'altro) che «il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, *in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche*» Il predetto documento aggiunge che il RUP deve essere dotato di requisiti professionali adeguati all'incarico da svolgere, come individuati nel par.4.

Sulla base della disposizione richiamata e dei chiarimenti offerti sul tema dall'Autorità, deriva quindi che il ruolo di RUP deve essere necessariamente rivestito dal personale *in servizio* presso l'amministrazione/unità organizzativa titolare della procedura di aggiudicazione.

Si osserva altresì che con le citate Linee Guida sono state fornite indicazioni utili anche per i casi in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della professionalità necessaria.

Più in dettaglio, nel predetto documento, è stato evidenziato che «Qualora l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della professionalità necessaria, nel caso di affidamento di servizi di ingegneria e architettura, si applica l'art. 31, comma 6, del codice; negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dalle Linee guida, individuati secondo le procedure e con le modalità previste dalla parte II, titolo I e titolo III, sez. II, capo III del Codice [...]. Alla stazione appaltante è data la possibilità di istituire una struttura stabile a supporto dei RUP e di conferire, su proposta di quest'ultimo, incarichi a sostegno dell'intera procedura o di parte di essa, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche».

Dai chiarimenti offerti nelle linee guida citate, deriva quindi che il RUP è nominato, di norma, tra i dipendenti della stazione appaltante ma, in caso di carenza in organico, lo stesso può essere nominato tra i dipendenti in servizio anche privi dei requisiti richiesti. In tal caso l'amministrazione affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei necessari requisiti o, in mancanza, a soggetti esterni individuati con procedure selettive stabilite dal Codice.

Occorre aggiungere a quanto sopra, secondo le ulteriori indicazioni fornite in materia dall'Autorità (delibera n. 386 del 29 aprile 2020) che sussiste inoltre la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, prevista dall'art.30, comma 2-*sexies* del d.lgs. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), per motivate esigenze organizzative, di utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni.

In tale pronuncia, sulla base degli orientamenti dell'ARAN e della giurisprudenza amministrativa e contabile in materia, è stato osservato che il personale in comando, per tutta la durata dello stesso, diventa dipendente, in senso funzionale e a tutti gli effetti dell'ente nel quale presta effettivamente servizio, pertanto lo stesso non può continuare a svolgere il ruolo di RUP per l'amministrazione di provenienza (mentre può svolgerlo per l'amministrazione di destinazione).

Ciò che deriva dal parere citato è che ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Codice, ancorché la stazione appaltante ricorra alla possibilità contemplata nell'art. 30, comma 2-*sexies* del d.lgs. 165/2001, a causa di carenza in organico nell'ambito dell'unità organizzativa, la nomina del responsabile del procedimento deve avvenire esclusivamente nei confronti del personale *in servizio* presso la stessa stazione appaltante, inteso nel senso sopra indicato.

Alla luce di quanto sopra, si rimette quindi a codesta stazione appaltante ogni valutazione in ordine agli atti ed ai provvedimenti da adottare nella fattispecie oggetto della richiesta di parere, sulla base dell'indirizzo generale illustrato.

*Avv. Giuseppe Busia*

Atto firmato digitalmente il 28 luglio 2022